

Sommario 12/2025

Editoriale

3


Approfondimenti dottrinali

Accertamento

- L'accertamento reiterato e spunti difensivi solidi

4

Pratica professionale e contenzioso

- Il litisconsorzio nella riscossione dei crediti "non tributari" 

8

Ricorso e contenzioso tributario

- Udienze da remoto e regole vincolanti

14

- Attestazioni di terzi e ruolo delle presunzioni nel processo tributario

18

Difesa penale tributaria

- Confisca: se la società guadagna non è soggetto terzo

24

Imposte e tasse

Imposta di registro

- Imposta di registro e manifestazione della volontà nella fideiussione omnibus

28

Fiscalità internazionale

CGUE

- La libertà economica nel perimetro europea secondo la CGUE

32

Rubrica

Casi questioni e soluzioni

- Le regole per la delega unica ai professionisti: norme in vigore dal 8.12.2025

36


UDIENZE DA REMOTO E REGOLE VINCOLANTI

Decreto MEF 24.11.2025

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dello scorso 24.11.2025 ha stabilito in modo alquanto chiaro ed organico le modalità con cui devono svolgersi le udienze a distanza davanti alle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. Si tratta delle regole tecnico-operative che danno concretamente attuazione alla disciplina già introdotta nel processo tributario, rendendo strutturale una modalità di trattazione che, negli ultimi anni, era stata utilizzata soprattutto in chiave emergenziale.

In detto assetto, il nuovo decreto MEF si appresta a disegnare un quadro operativo stabile e non lasciato al caso, nel senso che individua -per tutti- la piattaforma informatica da utilizzare, regola le modalità di partecipazione alle udienze, fissa il contenuto minimo del verbale digitale e pone una minuziosa ed utile disciplina per fronteggiare le casistiche in cui -come spesso accade- si verificano problemi tecnici che non consentono il normale svolgimento delle udienze da remoti.

Ci si propone pertanto di esporre e rendere chiari una serie di indicazioni operative per chi, nella pratica, deve gestire udienze telematiche: avvocati, funzionari degli enti impositori, difensori degli agenti della riscossione e contribuenti che decidono di difendersi personalmente.



APPROFONDIMENTI

PROFILI NORMATIVI ESSENZIALI: UNA GUIDA DI BASE

Il regime delle udienze a distanza in ambito tributario si innesca su un impianto normativo già delineato dal legislatore. In siffatto contesto il decreto MEF interviene come fonte tecnica di secondo livello su una base costituita, da un lato, dalle norme del processo tributario che ammettono la trattazione da remoto e, dall'altro, dalle regole del processo telematico e del Codice dell'amministrazione digitale.

Sulla base di questa configurazione normativa, il decreto definisce, in maniera puntuale, il concreto di svolgimento.

PRESCRIZIONI TECNICHE DA CONSIDERARE

ELEMENTI ESSENZIALI

Il decreto si concentra su alcuni profili chiave: la piattaforma di collegamento, le caratteristiche minime dei dispositivi da utilizzare, le modalità di convocazione delle parti, i divieti da rispettare durante le udienze tenute in video, oltre al contenuto del processo verbale e il comportamento da tenere in caso di malfunzionamenti.

DECORRENZA TEMPORALE E REGIME TRANSITORIO

Un aspetto molto importante, spesso sottovalutato nella pratica, riguarda la decorrenza delle nuove regole. Per la specifica casistica esaminata, il decreto stabilisce che esse si applicano alle udienze a distanza la cui comunicazione di convocazione viene inviata a partire dal 1.12.2025. Diversamente, per le convocazioni spedite fino al 30.11.2025, riferite a udienze da tenersi entro il 31.12.2025, continuano a valere le disposizioni precedenti. La corretta interpretazione delle disposizioni applicabili dipende -quindi- data della comunicazione, non quella effettiva dell'udienza.

STRUMENTI TECNICI E PIATTAFORMA UTILIZZATA

RISVOLTI PRATICI DELLE DISPOSIZIONI

Nella prassi applicativa, per meglio comprendere gli effetti delle citate disposizioni occorre sempre verificare quando la segreteria ha trasmesso la convocazione dell'udienza, in quanto a seconda di quella data, cambiano le istruzioni operative. Ed invero, può accadere che due udienze fissate nella stessa settimana siano soggette a discipline differenti, con evidenti ricadute sulla gestione tecnica e documentale.

LA SCELTA DELLA PIATTAFORMA

Il decreto individua, per le udienze tributarie a distanza, la piattaforma Microsoft Teams, rispetto alla quale il MEF si avvale del supporto tecnologico di Sogei.

Questa scelta ha un effetto immediato, nel senso che elimina la frammentazione che si era precedentemente generata a causa della mancanza di armonizzazione delle disposizioni di riferimento e dovuta soprattutto all'uso di sistemi diversi da parte delle singole Corti di giustizia tributaria, giungendo in conclusione a standardizzare formazione, assistenza e gestione dei collegamenti.

REQUISITI DISPOSITIVI

Il provvedimento richiama espressamente il rinvio a specifiche "Linee guida tecnico-operative", pubblicate sul sito del Dipartimento della giustizia tributaria. In tali documenti vengono precisati i requisiti minimi richiesti per computer, tablet, webcam, microfoni e connessioni, nonché le condizioni di sicurezza informatica da rispettare.

Questo significa che, oltre al decreto, il difensore deve considerare anche tali linee guida come parte integrante del quadro regolatorio in quanto ignorarle espone al rischio di problemi tecnici che, in certi casi, potrebbero ricadere sulla parte assistita.

DISPOSITIVO HARDWARE

PC, laptop o tablet (in via residuale smartphone) dotato di webcam funzionante, microfono e altoparlanti o cuffie e scheda audio e video in grado di supportare il collegamento in videoconferenza (ora Microsoft Teams).

SOFTWARE E SISTEMA OPERATIVO

È necessaria installazione di sistema operativo supportato dalla versione di Teams indicata nelle Linee guida, un browser compatibile (o app desktop/mobile aggiornata) ed aggiornamenti di sicurezza attivi.

CONNETTIVITÀ

Serve -poi- una connessione internet a banda larga stabile, con banda minima raccomandata per audio/video bidirezionale (le Linee guida di solito indicano valori indicative di upload/download) con espresso e prudentiale divieto o forte raccomandazione di evitare reti pubbliche non protette.

AMBIENTE E RISERVATEZZA

Si deve disporre di una postazione che garantisca riservatezza delle comunicazioni (nessun terzo deve essere presente o in ascolto), è necessaria una illuminazione e inquadratura tali da consentire identificazione certa del partecipante e vige il divieto di registrare l'udienza o utilizzare applicativi che possano conservare tracce audio/video della stessa.

LA GESTIONE DEI PROBLEMI TECNICI

IN GENERE

Può accadere che il collegamento non parta, si interrompa o diventi talmente instabile da impedire una discussione regolare. A tal proposito il decreto prevede che, in queste situazioni, il Presidente disponga la sospensione dell'udienza e, se il problema non si risolve in tempi ragionevoli, il rinvio ad altra data, di cui viene data comunicazione alle parti. In termini pratici, è essenziale che il difensore, qualora il disservizio dipenda dalla propria connessione, informi la segreteria non appena gli è possibile, ad esempio tramite PEC, descrivendo sinteticamente l'accaduto.

Questo comportamento prudente può essere rilevante nell'ipotesi in cui, in futuro, sorga una contestazione sulla validità del contraddittorio.

CASO PRATICO: INTERRUZIONE PARZIALE DEL COLLEGAMENTO

Si pensi a un'udienza nella quale il difensore rimane sempre collegato, mentre la linea del contribuente, che assiste da remoto, salta più volte. Il collegio può ritenere in ogni caso garantita la difesa tecnica perché l'avvocato è presente e in grado di interloquire. Dal punto di vista prudenziale, è opportuno che il difensore annoti in una nota interna o in un appunto al fascicolo le difficoltà tecniche che hanno inciso sull'ascolto da parte del cliente. Se l'instabilità fosse tale da rendere faticoso perfino seguire gli interventi delle altre parti o dei giudici, potrebbe essere valutata in udienza la richiesta di rinvio, motivando in modo puntuale i problemi di connessione.

IL VERBALE DIGITALE

Al termine della discussione, viene redatto un verbale di udienza in formato informatico, firmato digitalmente o con firma elettronica qualificata dal Presidente (o dal giudice monocratico) e dal segretario.

Il verbale deve contenere indicazioni precise: le modalità con cui è stata accertata l'identità dei partecipanti (anche mediante eventuale esibizione del documento), l'attestazione che i presenti erano informati sulle regole di trattamento dei dati personali, la dichiarazione di aver accettato di partecipare all'udienza a distanza e il richiamo ai divieti di registrazione.

Deve essere riportata anche la circostanza che l'udienza o la camera di consiglio si sono svolte tramite la piattaforma Microsoft Teams e devono risultare le dichiarazioni rese dalle parti.

NOTA OPERATIVA

Per il difensore, il verbale assume un'importanza ancora maggiore rispetto al passato, perché è il principale strumento attraverso cui si fissano per iscritto eventuali criticità della videoudienza: problemi di collegamento, richieste di rinvio, contestazioni sollevate in tempo reale, dichiarazioni del collegio su particolari profili.

È utile, subito dopo l'udienza, scaricare il verbale dal portale, leggerlo con attenzione e verificare che riporti in modo corretto le circostanze rilevanti. In presenza di errori materiali o omissioni significative, può essere valutata l'opportunità di una richiesta di correzione o comunque di un deposito scritto che descriva gli aspetti ritenuti essenziali.